

# **ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO**

Il Governo della Repubblica italiana ed il governo del Regno del Marocco qui di seguito denominati le due parti contraenti

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale

Convinti della necessità di garantire un salto di qualità nelle relazioni italo-marocchine nei campi culturali, scientifici e tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari.

Hanno convenuto quanto segue:

## **Articolo 1**

Il presente accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, La cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Le due parti contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

## **Articolo 3**

Ciascuna delle due parti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione in vigore delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte, rafforzando lo sviluppo collaborazione già esistente in materia.

## **Articolo 4**

Ciascuna Parti Contraenti incoraggerà la cooperazione fra gli esperti e le amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, ripristino, dell'utilizzo, della gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggi rurale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

## **Articolo 5**

Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per Assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra parte contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

## **articolo 6**

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive Università e nelle Istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e dottorati.

## **articolo 7**

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire le conoscenze dei rispettivi sistemi scolastici, esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, insegnanti e di allievi.

## **articolo 8**

Ciascuna delle Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione

## **articolo 9**

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi scolastici e universitari dei due paesi, nonché di esperti in vista dell'eventuale avvio di trattative per la stipula di specifici accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e accademici.

## **articolo 10**

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra parte.

## **articolo 11**

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti di autore dei cittadini dell'altro paese, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali, alle quali hanno aderito le due Parti Contraenti, che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

## **articolo 12**

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festivals e a manifestazioni artistiche di alto livello.

## **articolo 13**

Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formulazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

## **articolo 14**

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, pubblicazioni e di esperti.

## **articolo 15**

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità mondo dell'informazione e della cultura.

## **articolo 16**

Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo

## **articolo 17**

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa ed i giornalisti dei due paesi.

## **articolo 18**

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera,
- agronomia,
- agricoltura e scienze dell'alimentazione,
- gestione risorse naturali e dell'alimentazione,
- biotecnologie,
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- scienze e tecnologie del mare,
- energia,
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica,
- nuovi materiali e genio civile,
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti,
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali,
- ogni altro settore di comune interesse.

## **articolo 19**

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

- a)** convenzioni di cooperazione e di gemellaggio fra le Università ed i Centri di ricerca dei due Paesi;
- b)** scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- c)** scambio di documentazione e di informazioni d'attualità scientifica tecnologica;
- d)** organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
- e)** concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologia di alto livello;
- f)** messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
- g)** messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;

**h)** ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

### **articolo 20**

le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito di programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

### **articolo 21**

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente accordo, le due parti istituiscono le commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Mista Culturale.
- Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione.

Esse si riuniranno alternativamente, a Rabat e a Roma, almeno ogni tre anni.

### **articolo 22**

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti.

Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituita a quel momento, l'accordo di Cooperazione Culturale firmato a Rabat il 26 gennaio 1970. Tuttavia i programmi messi in atto nel quadro dell'Accordo del 26 gennaio 1970 saranno portati a termine.

### **articolo 23**

Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovabile per periodi della medesima durata.

il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica;

all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante

il periodo di vigenza dell'accordo, salvo che le parti contraenti di comune accordo decidano diversamente.

Fatto a Rabat il 28 luglio 1998, in due originali in lingua italiana, araba e francese, ogni testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa prevarrà la versione francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Lamberto dini  
Ministero degli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Abdellatif Filali  
Ministro di Stato  
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione